

21822



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
X Legislatura

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
1 del 27/09/2017 Prot.: 0021822 Titolario 2.16.1.3  
CRV GRV spc-UPA

## **PUNTO 12 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 12/09/2017**

### **ESTRATTO DEL VERBALE**

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 189 / IIM del 12/09/2017**

##### **OGGETTO:**

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 391 del 3 luglio 2017 presentata dai Consiglieri Andrea Zanoni, Patrizia Bartelle e Cristina Guarda, avente per oggetto: "Illecite importazioni di lepri: cosa intende fare la Giunta regionale per tutelare la salute pubblica, garantire il rispetto delle norme in materia di protezione della fauna selvatica e per evitare la perdita di risorse regionali?".

### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Assente
	Giuseppe Pan	Assente
	Roberto Marcato	Assente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
Elisa De Berti	Presente	
Cristiano Corazzari	Presente	
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

A relazione dell'Assessore LANZARIN per Assessore COLETTO

### **STRUTTURA PROPONENTE**

AREA SANITA' E SOCIALE

### **APPROVAZIONE:**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 391 del 3 luglio 2017 presentata dai Consiglieri Andrea Zanoni, Patrizia Bartelle e Cristina Guarda, avente per oggetto: "Illecite importazioni di lepri: cosa intende fare la Giunta regionale per tutelare la salute pubblica, garantire il rispetto delle norme in materia di protezione della fauna selvatica e per evitare la perdita di risorse regionali?".

Manuela Lanzarin

L'Assessore ~~Luca Coletto~~ propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

In riferimento alle iniziative per "...garantire il rispetto delle norme in materia di protezione della fauna selvatica e per evitare la perdita di risorse regionali...", si riporta quanto comunicato dal Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca con nota prot. n.335349 del 04.08.2017, agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare:

*"L'introduzione di fauna selvatica dall'estero e il successivo rilascio sul territorio nazionale sono attività regolamentate sia a livello statale, con la legge n.157/1992, che a livello regionale, con la Legge Regionale n.50/1993, le quali dettano precise disposizioni in merito all'introduzione di fauna selvatica viva da paesi esteri e le relative immissioni faunistiche a scopo di ripopolamento.*

*In particolare l'articolo 11, comma 1 della L.R. n.50/1993 relativo all'istituzione di Zone di ripopolamento e cattura prevede: "1. Le Province istituiscono le zone di ripopolamento e cattura, destinate, per la durata minima di cinque anni, alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio".*

*L'articolo 13, comma 1 della medesima legge, disciplina i cosiddetti centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale: "1. Le Province istituiscono i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, destinati alla ricostruzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento".*

*Da ultimo, l'articolo 32 riguardante gli Allevamenti di fauna selvatica prevede: "1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge n.157/1992 sono distinti in tre categorie:*

- a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione, con esclusione del cinghiale;*
- b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;*
- c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali;*

*2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla Provincia; 3. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro...".*

*Da quanto sopra esposto, si evince come in Veneto le immissioni faunistiche sono oggetto di particolare attenzione da parte dell'Amministrazione pubblica, ad oggi rappresentata ancora dalle Amministrazioni provinciali che, per il tramite dei competenti Uffici caccia, sono responsabili del rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di cattura e ripopolamento a fini faunistici e venatori.*

*Da ultimo, per quanto concerne l'importazione di fauna selvatica dall'estero, è attualmente in corso un'indagine da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) volta ad acquisire un quadro conoscitivo a livello nazionale in merito alle immissioni di specie di interesse cinegetico con particolare riferimento a Lepre, Fagiano, Starna e Pernice Rossa. A tale riguardo, la Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca ha già provveduto ad inoltrare alle Province e alla Città Metropolitana*

di Venezia formale richiesta al fine di acquisire i dati relativi alle immissioni faunistiche compiute nel quadriennio 2013-2016 opportunamente suddivisi in: specie, istituto (Ambito Territoriale di Caccia /Comprensorio Alpino e Azienda Faunistico-venatoria), provenienza (italiana o estera), origine (da allevamento o da cattura) e il numero di esemplari immessi”.

Per quanto riguarda, invece, i controlli sanitari degli animali provenienti da Paesi Comunitari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 gennaio 1993, n. 28, sono affidati agli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari del Ministero della Salute, istituiti con decreto legislativo 31 gennaio 1993, n. 27, i quali si avvalgono della collaborazione dei Servizi Veterinari territoriali per l'effettuazione degli stessi.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

#### DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 391 del 03 luglio 2017, presentata dai consiglieri, Andrea Zanoni, Patrizia Bartelle e Cristina Guarda, allegata, avente per oggetto "Illecite importazioni di lepri: cosa intende fare la Giunta regionale per tutelare la salute pubblica, garantire il rispetto delle norme in materia di protezione della fauna selvatica e per evitare la perdita di risorse regionali?";
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

Risposta data dalla Giunta regionale  
nella seduta del Consiglio regionale n. 133 del 26.9.2017  
Per ulteriori informazioni si rinvia al  
resoconto integrale della seduta.  
UNITA' ASSEMBLEA  
Il Responsabile  
(Giuseppe Migotto)

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 391

---

**ILLECITE IMPORTAZIONI DI LEPRI: COSA INTENDE FARE LA GIUNTA REGIONALE PER TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER EVITARE LA PERDITA DI RISORSE REGIONALI?**

presentata il 3 luglio 2017 dai Consiglieri Zanoni, Bartelle e Guarda

Premesso che:

- da un articolo pubblicato il 22 giugno 2017 da *il Giornale di Vicenza* si apprende che i carabinieri del Nucleo anti sofisticazione di Alessandria hanno scoperto “*un’illecita importazioni di lepri vive da Paesi esteri a rischio tularemia (ovvero la malattia che colpisce i conigli)*”. Conseguentemente sono stati emanati “*undici decreti di perquisizioni ed emessi diciotto ordini di esibizione da parte della procura di Asti, all’interno di aziende agricole, uffici pubblici nelle province di Alessandria, Asti, Brescia, Pavia, Genova, Torino, Verbania, Verona e anche Vicenza*”. Dalle indagini è emerso che sarebbero stati elusi “*in maniera fraudolenta i controlli sanitari dei servizi veterinari facendo in questo modo figurare le lepri autoctone e utilizzando i fondi destinati alla caccia in modo indebito per fini diversi*”;
- il blitz coordinato dal Nas di Alessandria è scattato, dalla Liguria al Veneto “*i militari si sono presentati in diversi uffici e aziende agricole (anche del Vicentino) acquisendo la documentazione in merito alla registrazione delle lepri*”;
- i soggetti coinvolti nell’inchiesta sarebbero stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficio nell’ambito delle proprie funzioni;
- da un articolo pubblicato il 22 giugno 2017 da *La Stampa* si apprende inoltre che: “*(...) Così le lepri per ripopolare le zone di caccia devono prima essere acquistate: in Italia o anche all’estero, specialmente in Paesi come Romania, Ungheria, Bulgaria, dove i prezzi sono più convenienti. L’iter, spiegato dai carabinieri, è questo: gli enti fanno presente alla Regione la necessità di acquistare i leprotti e la Regione stanZIA i fondi per l’acquisto. Gli animali prima di essere immessi vengono controllati dai veterinari, anzi devono già avere una scheda di accompagnamento. Ad esempio potrebbe essere stata importata in*

*Piemonte, Liguria, Lombardia una partita di lepri «in nero» che come spiegano i carabinieri del Nas «potrebbe essere stata immessa nei territori di caccia eludendo in maniera fraudolenta i controlli dei veterinari e facendo figurare autoctone lepri "straniere" e in questo modo utilizzando i fondi destinati alla caccia in modo indebito».*

Considerato che:

- la tularemia è una zoonosi batterica che clinicamente si manifesta a seconda della via di contagio e in base alla virulenza dell'agente patogeno. Si può contrarre, infatti, attraverso il contatto diretto con animali infetti, con l'ingestione di acqua contaminata o di carne poco cotta proveniente da animali infetti, ma anche attraverso la puntura di diversi artropodi, come le zecche;
- il periodo di incubazione della tularemia va da 1 a 14 giorni (mediamente 3-5) ed è inversamente proporzionale al numero di microrganismi inoculati. La malattia può manifestarsi nelle forme cutanea o ulcero-ghiandolare, ghiandolare, oculo-ghiandolare, gastrointestinale, polmonare, setticemica o tifoidea;
- nel caso in cui la malattia è trasmessa dalle zecche la forma più frequente è quella cutanea e ghiandolare, con tumefazione dolorosa dei linfonodi che spesso (ma non sempre) è preceduta o accompagnata da un'ulcerazione cutanea in corrispondenza del punto di ingresso del microrganismo, da febbre e da malessere generale;
- la letalità, nelle forme polmonari e tifoidee non trattate può arrivare al 15-30 per cento e oltre.

Tenuto conto che:

- l'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede che: "Art. 20 *Introduzione di fauna selvatica dall'estero. 1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico. 2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari. 3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea.*";
- l'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1998 prevede che "L'importazione da Paesi terzi di lepri vive da ripopolamento è soggetta a preventiva autorizzazione ministeriale valida per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio" e l'articolo 7 della stessa ordinanza detta i requisiti igienico sanitari minimi di cui debbono disporre le aziende interessate all'importazione;
- l'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" prevede che: "3. *La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti*

*il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro".*

Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri

**interrogano la Giunta regionale**

per sapere cosa intende fare, a seguito della grave vicenda riportata in premessa, per tutelare la salute dei cittadini, per garantire il rispetto delle norme in materia di protezione della fauna selvatica e per evitare la perdita di risorse regionali.

---